

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO LISTINI PREZZI, TARIFFARI ED ATTIVITA' COLLEGATE

Articolo 1

Oggetto del servizio

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di deposito listini prezzi, tariffari, ed attività collegate presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara. Il servizio ha ad oggetto il deposito, presso l'Ufficio Statistica-Prezzi, dei listini e tariffari dei prezzi praticati dalle imprese che producono beni e servizi.

Articolo 2

Finalità del servizio

Il deposito dei listini e dei tariffari di cui all'art. 1 del presente Regolamento è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicistici. La Camera di Commercio di Ferrara, in qualità di amministrazione depositaria, non effettua alcuna valutazione in merito ai prezzi e ai tariffari oggetto del servizio o sulle clausole e condizioni in essi riportate, la responsabilità della cui determinazione e veridicità ricade esclusivamente in capo ai depositanti.

L'accesso ai listini e tariffari depositati è libero.

Articolo 3

Caratteristiche dei listini e dei tariffari

I listini e i tariffari presentati dalle imprese e dalle Associazioni di categoria, devono essere redatti almeno in duplice originale su carta intestata del depositante e sottoscritti dal suo legale rappresentante. Un originale viene conservato agli atti della Camera di Commercio di Ferrara per consentirne la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

Per poter effettuare il deposito dei listini e dei tariffari presso la Camera di Commercio di Ferrara, le imprese devono avere sede in provincia di Ferrara e risultare regolarmente iscritte al Registro Imprese di Ferrara nello stato di impresa attiva.

I listini e i tariffari, presentati almeno in duplice originale devono:

1. essere predisposti su carta intestata della ditta depositante, avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo e firmate in originale dal titolare/legale rappresentante e rilegate, anche con punti metallici;
2. essere in vigore all'atto del deposito e riportare la data di validità dei medesimi. Qualora non sia prevista una data di scadenza, deve essere espressamente indicato che i listini rimangono in vigore fino a loro successivo deposito.

Articolo 4

Modalità di deposito

Il deposito dei listini e dei tariffari deve essere richiesto unitamente alla compilazione del modello elaborato dall'Ufficio o suo fac-simile sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Articolo 5

Diritto di segreteria per il deposito

Il rilascio di ciascuna copia vistata del deposito di listini e tariffari è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Articolo 6

Rilascio di copie semplici o conformi

L'Ufficio Statistica-Prezzi rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, copie conformi dei listini e dei tariffari depositati o di parti di esse, in conformità alla vigente normativa sul bollo.

Articolo 7

Rilascio visti di conformità

La Camera di Commercio, con riferimento ai soli listini dei prezzi praticati dalle imprese e depositati in precedenza da quest'ultime presso l'Ufficio Statistica-Prezzi, può rilasciare visti di conformità riferiti ai prezzi esposti su preventivi e offerte.

Il visto di conformità costituisce unicamente dichiarazione attestante la corrispondenza tra i prezzi contenuti nel listino già depositato e quelli riportati su preventivi e offerte e non implica in alcun caso un parere sulla congruità dei prezzi riportati nel documento stesso.

Il rilascio del visto di conformità avviene previo versamento di un diritto di segreteria per ogni copia rilasciata ed è soggetto alla vigente normativa sul bollo.

Articolo 8

Modifiche al presente regolamento

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente regolamento qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.